

LAVORATORI FRAGILI E LAVORATORI INIDONEI: DIFFERENZE E GESTIONE

(documento aggiornato al 14 settembre 2021)

Facciamo il punto sui lavoratori fragili e inidonei, alla luce della normativa vigente.

Lavoratori fragili ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2020

Sono i lavoratori in possesso di una "certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" (c. 2).

Fino al 31 ottobre 2021, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (c. 2-*bis*).

Qualora ciò non sia possibile, il dipendente, per assentarsi e non prestare servizio, potrà utilizzare gli istituti contrattuali e legislativi vigenti.

Si configurano, pertanto, diverse situazioni in relazione al profilo del dipendente, riportate nella colonna a fianco.

Docenti:

fino al 31 ottobre 2021 "svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto" (c. 2-bis).

Va considerato che per l'a.s. 2021/2022 l'attività didattica è in presenza, fatta salva la sua sospensione in caso di quarantena riguardante il gruppo classe o per effetto di specifiche disposizioni da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Il docente potrà lavorare in modalità agile e, quindi, da remoto ma non svolgendo attività di insegnamento rivolte a studenti che si trovano in presenza. Egli potrà fornire la prestazione lavorativa in compiti attinenti alla propria mansione quali, ad esempio, attività di supporto all'organizzazione o attività di formazione professionale. Per quanto riguarda le attività di insegnamento, che, come detto, devono essere svolte in presenza, il dirigente provvederà alla sostituzione del docente impegnato da remoto conferendo un incarico di supplenza (codice SIDI N19 con flag "su lavoratore fragile").

DSGA, assistenti amministrativi e tecnici:

possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Collaboratori scolastici:

Data l'impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, qualora intendano assentarsi, possono fare ricorso agli istituti contrattuali vigenti.



Lavoratori inidonei

Sono i lavoratori giudicati temporaneamente inidonei alla mansione dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L. 34/2020), per i quali resta valido quanto previsto nella nota MI n. 1585 dell'11 settembre 2020. Il giudizio del medico competente deve dispiegare la sua efficacia entro il termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al prossimo 31 dicembre 2021).

Docenti:

se è stato formulato un giudizio di "inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa", il dirigente colloca il lavoratore in malattia d'ufficio. In caso di giudizio di "inidoneità temporanea a svolgere la specifica mansione", il lavoratore è collocato in malattia d'ufficio oppure – se assunto con contratto a tempo indeterminato – può richiedere di essere utilizzato in altri compiti.

DSGA, assistenti amministrativi e tecnici:

possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Collaboratori scolastici:

data l'impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, il lavoratore, dichiarato temporaneamente inidoneo, è collocato in malattia d'ufficio.

Riferimenti normativi:

D.L. n. 18/2020

D.L. n. 34/2020

Nota MI 11 settembre 2020 n. 1585